



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 203 DEL 16 gennaio 2004

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, e dal dott. Gianni Roj, Componente Supplente, e con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, della Procura Antidoping, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell'8 gennaio 2004, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 26

### DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING CONI

a carico:

*Sig. Mohamed KALLON*

#### Il procedimento

Con nota del 15/12/2003, il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva a questa Commissione il fascicolo relativo al deferimento disposto in data 9/12/2003 dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. riguardante il calciatore Mohamed Kallon, tesserato per la Soc. F.C. Internazionale, da cui emergeva che il predetto era risultato positivo per la presenza di metaboliti di nandrolone (NA) - in concentrazione superiore a 2 ng/ml - e di noreticolanalone (NE), in esito alle analisi del campione biologico prelevato in occasione dal controllo antidoping effettuato al termine della gara Udinese-Inter del 27/9/2003. Positività che veniva confermata dalle analisi di revisione richieste dal deferito.

Successivamente all'effettuazione delle controanalisi, il deferito chiedeva la prova del DNA genetico sulla parte del campione biologico residua e conservata presso il Laboratorio Analisi Antidoping di Roma. Richiesta non accolta dall'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, essendo la genuinità del prelievo garantita dal rispetto del Regolamento dell'Attività Antidoping.



L'Ufficio di Procura Antidoping disponeva tuttavia l'analisi su un diverso campione biologico del deferito - prelevato in occasione del controllo antidoping effettuato sul Kallon la domenica successiva (risultato negativo) - per una verifica di compatibilità del profilo ormonale fra i campioni prelevati nelle due diverse occasioni. Il Laboratorio di Analisi Antidoping attestava che i tracciati relativi ai rapporti tra i segnali dei principali ormoni così confrontati risultavano praticamente sovrapponibili, confermando quindi tale compatibilità.

La Commissione Disciplinare, con provvedimento n. 111 del 23/10/2003, disponeva in via cautelare la sospensione da ogni attività sportiva del Kallon, con decorrenza immediata.

Nel corso del procedimento, il calciatore - interrogato dall'Ufficio di Procura Antidoping - dichiarava di non aver mai assunto sostanze vietate e di non riuscire a spiegarsi la causa di tale positività.

Nell'atto di deferimento n. 150/03, l'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva l'applicazione nei confronti del Kallon della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di anni quattro, per assunzione intenzionale di sostanze dopanti, provata in via presuntiva ex art. 13, comma 8 (*rectius*, comma 7) del Regolamento Antidoping. Per la Procura, esistono "indizi gravi, precisi e concordanti": accertata positività, non ipotizzabilità di produzione endogena, interesse al miglioramento delle prestazioni atletiche, mancanza di giustificazione da parte dell'atleta.

Nei termini di rito, l'incolpato inviava, tramite i propri difensori, una memoria nella quale si eccepisce:

- la violazione del diritto alla difesa nell'esecuzione delle analisi di revisione, con conseguente non utilizzabilità dei risultati così emersi. L'art. 9, comma 4 (*rectius*, art. 10 comma 5) del Regolamento Antidoping consente infatti all'atleta, trovato positivo alle prime analisi, di nominare in sede di controanalisi un perito di fiducia, al quale viene riconosciuto esclusivamente il diritto di assistere alle operazioni di analisi e non il potere di *interazione* attribuito al consulente tecnico di parte nei procedimenti ordinari;

- in secondo luogo, la violazione della disciplina prevista dalla normativa antidoping relativa alle procedure di prelievo dei campioni biologici (in particolare, degli artt. 9.8 e 9.9 del Regolamento Antidoping), con conseguente nullità del prelievo. Sia il Kallon, sia il medico sociale della società di appartenenza abbandonarono infatti - durante le operazioni di prelievo - la sala controlli antidoping;

- in terzo luogo, la violazione del diritto alla difesa per mancata esecuzione degli esami del DNA richiesti dal deferito, con conseguente nullità del procedimento disciplinare. Il rifiuto della Procura Antidoping di effettuare tali esami esula infatti dai poteri conferiti alla stessa Procura, impedendo in tal modo al deferito di difendersi con tutti i mezzi a propria disposizione;

- in quarto luogo, l'assoluta inutilità dell'esame di compatibilità, disposto dalla Procura Antidoping, del profilo ormonale dei campioni biologici prelevati al deferito a distanza di una settimana, stante la non attinenza di tale esame con i risultati di un eventuale analisi del DNA. Tale verifica infatti non consente in alcun modo di riscontare l'*inquinamento* di uno dei due campioni con un campione biologico di altro soggetto;

- infine, l'errata valutazione della Procura in merito al presunto effetto "dopante" derivante da una assunzione occasionale della sostanza vietata, con conseguente involontarietà dell'assunzione contestata. Il nandrolone infatti, migliora le prestazioni atletiche solo se la sua somministrazione è sistematica e controllata scientificamente (ipotesi che - a detta dei difensori del deferito - deve escludersi per il Kallon, stante la negatività dei controlli antidoping dallo stesso effettuati quattro settimane prima e otto giorni dopo la gara di cui in oggetto). Tali conclusioni sono confermate dalle due memorie redatte dal prof. Franco Lodi e dal prof. Gabriele Grossi, consulenti tecnici di parte, allegate all'atto di difesa (le quali

concludono imputando la positività all'effetto inquinante di un eventuale prodotto ad azione terapeutica, integratoria o alimentare).

Per tutti questi motivi, la difesa del deferito chiedeva, in via preliminare, l'archiviazione del presente procedimento (in quanto viziato da nullità insanabili), in via principale il proscioglimento del Kallon e in via subordinata l'applicazione della sanzione minima (comunque pecuniaria).

In via istruttoria, la difesa del deferito chiedeva l'audizione del Dottor Fabio Forloni (medico addetto ai controlli antidoping dell'Internazionale), del Prof. Franco Combi (medico sociale dell'Internazionale), del Prof. Franco Lodi (responsabile dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Milano), del prof. Francesco Botrè (Responsabile del Laboratorio Antidoping del CONI).

Alla riunione dell'8/1/03, in via istruttoria, su richiesta del deferito, sentita la Procura (la quale si opponeva alla richiesta di audizione dei due medici dell'Internazionale, rimettendosi invece alla decisione della Commissione relativamente alle ulteriori richieste), si è proceduto all'audizione dei testi ammessi: prof. Franco Lodi, consulente tecnico della difesa, e prof. Francesco Botrè.

Il primo ha confermato il contenuto della propria relazione tecnica, soffermandosi in particolare sulle conclusioni ivi riportate.

Il prof. Botrè, dopo aver illustrato le caratteristiche farmacologiche delle sostanze in questione, con particolare riferimento ai tempi, ai processi di metabolizzazione e alle modalità di assunzione, ha chiaramente affermato che, comunque, le conclusioni cui si può pervenire sul punto non possono che essere basate su un maggiore o minore grado di *probabilità*.

In sede dibattimentale, i rappresentanti della Procura Antidoping, richiamando le argomentazioni svolte nell'atto di deferimento, hanno chiesto la dichiarazione di responsabilità del Kallon e la condanna alla sanzione della squalifica per mesi sedici, ritenuta l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 13, n.1 lett. B, punto III del Regolamento Antidoping anche all'ipotesi di doping intenzionale (così modificando l'originaria richiesta di anni quattro di cui all'atto di deferimento).

E' comparso altresì il Kallon, assistito dai propri difensori, i quali hanno ampiamente illustrato e confermato le eccezioni svolte nella memoria, concludendo con la richiesta, in via preliminare, di "archiviazione" del procedimento, in via principale, di proscioglimento del proprio assistito e, in subordine, dell'applicazione del minimo della sanzione (comunque pecuniaria), previa applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole al proprio assistito.

Al termine del dibattimento, il calciatore Kallon ha ribadito la propria estraneità al fatto contestato.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letti gli atti, esaminata la documentazione acquisita e sentite le parti, osserva anzitutto che non può essere accolta nessuna delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa del deferito.

I poteri riconosciuti al consulente di parte in sede di controanalisi sono infatti disciplinati dal Regolamento Antidoping e, nel caso specifico, non essendo riscontrabile alcuna illegittima limitazione di tali poteri, tale Regolamento non è stato in alcun modo violato.

La presunta irregolarità nell'iter procedurale di prelievo eccepita dal deferito non sussiste in quanto la catena di custodia del campione prelevato al Kallon non è stata in alcun modo interrotta dall'asserito allontanamento dello stesso dal locale riservato all'attività antidoping, perché, comunque, in detto locale sono stati sempre presenti gli incaricati

federali che, correttamente, sigillarono il contenitore redigendo il relativo verbale, sottoscritto dall'interessato ex art. 9 punto 16 del Regolamento Antidoping senza nulla avere a rilevare.

Tale considerazione rende superfluo ogni approfondimento dell'ulteriore questione preliminare sollevata dalla difesa riguardante il rifiuto da parte della Procura di effettuare l'esame del DNA.

Nel merito, questa Commissione osserva che dall'esame incrociato delle dichiarazioni rese dai due autorevoli esperti escussi all'odierna udienza, emerge un solo dato univoco ed obiettivo non contestabile: ovvero la presenza nell'organismo del deferito di una sostanza vietata in misura superiore ai limiti consentiti e la sua assunzione per via orale (e non intramuscolare).

Ogni altra deduzione sul punto (relativamente alla quantità di sostanza assunta, tempi dell'assunzione, frequenza dell'assunzione e così via), a giudizio unanime degli esperti, non può che essere basata su un maggiore o minore grado di probabilità.

Pertanto questa Commissione ritiene che il quadro indiziario offerto dall'accusa non sia sufficiente a dimostrare una condotta di "assunzione intenzionale" di sostanze proibite attribuibile al deferito. Gli elementi posti a fondamento della tesi accusatoria, pur potendo ingenerare dei sospetti sulla sussistenza di una condotta dolosa, non assurgono al livello probatorio richiesto per una affermazione di responsabilità ex art. 13 comma 2 lett. B del Regolamento Antidoping.

Sussistono invece gli estremi per la riconducibilità della condotta del Kallon all'ipotesi prevista e sanzionata dall'art. 13, comma 1, lett. B del Regolamento Antidoping.

A tale proposito, la Commissione ritiene non trovi applicazione il nuovo Regolamento dell'Attività Antidoping in vigore dal 1° gennaio 2004 in quanto l'art. 13 del precedente Regolamento del 9 agosto 2002 prevede – pur nell'identità dei limiti di pena edittali – una ipotesi di attenuazione della sanzione assente nel corrispondente art. 18 della nuova disciplina. Tale constatazione rende superflua in questa sede ogni ulteriore valutazione in tema di successione nel tempo di norme regolamentari, con particolare riferimento al rispetto dei principi del *favor rei* e del *tempus regit actum*.

Parimenti, l'esclusione di effetti anabolizzanti nel calciatore a causa di una non sistematica assunzione deve ritenersi irrilevante ai fini della sussistenza della responsabilità della normativa antidoping, correlata esclusivamente all'assunzione, anche isolata ed episodica, della sostanza vietata e non agli effetti che tale assunzione può (non necessariamente) produrre.

Ai fini della quantificazione della sanzione, esclusa l'ipotesi di un'intenzionale assunzione della sostanza vietata, la Commissione – condividendo le valutazioni concordemente formulate dagli esperti nel corso del dibattimento – ritiene estremamente probabile che da parte del deferito si sia trattato di una assunzione "occasionale", comprovata inequivocabilmente dalla circostanza che il calciatore venne sottoposto, in epoca antecedente ed immediatamente successiva al prelievo in questione, ad altri controlli, tutti con esito negativo ed ulteriormente suffragata dalla peculiarità dei tempi di metabolizzazione.

Tale circostanza - che esclude, sempre in via probabilistica, l'uso sistematico da parte del deferito di sostanze vietate - correlata alla pregressa vita agonistica del calciatore, nel corso della quale non si riscontrano episodi analoghi, giustifica una riduzione della sanzione ex art 13, comma 1, lett. B, punto III, che questa Commissione ritiene equo quantificare in mesi 8.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al calciatore **Mohamed Kallon**, tesserato per la Società F.C. Internazionale, la sanzione della sospensione per **mesi otto** a far tempo dal 23 ottobre 2003.

### **Sig. Saadi AL GADHAFI**

### **Il procedimento**

Con nota del 22/12/2003, il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva a questa Commissione il fascicolo relativo al deferimento disposto in data 20/12/2003 dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. riguardante il calciatore Saadi Al Gadhafi, tesserato per la Soc. A.C. Perugia S.p.A., dal quale emergeva che il predetto era risultato positivo per la presenza di norandrosterone in concentrazione superiore al limite CIO in esito alle analisi del campione biologico prelevato in occasione dal controllo antidoping effettuato al termine della gara Perugia-Reggina del 5/10/2003.

L'atleta non richiedeva l'effettuazione delle controanalisi.

La Commissione Disciplinare, con provvedimento n. 125 del 6/11/2003, disponeva la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva del Al Gadhafi, con decorrenza immediata.

Nel corso del procedimento, il calciatore – interrogato dall'Ufficio di Procura Antidoping – dichiarava di essersi sottoposto in passato, prima ancora di essere tesserato per la soc. Perugia, ad una serie di trattamenti medici specialistici a causa di un persistente mal di schiena. In particolare, le cure terapeutiche consistevano in una serie di iniezioni di decadurabolin, alcune delle quali somministrate da un medico libico. Di quest'ultimo trattamento il deferito ammetteva di non aver dato comunicazione alla Società di appartenenza, ignorando totalmente l'esistenza di un obbligo a suo carico in tal senso. Il deferito non conosceva d'altro canto, i principi attivi del medicinale somministratogli.

L'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva alla Commissione Scientifica Antidoping del CONI (C.S.A.) una valutazione tecnica sul caso in esame.

La C.S.A., nella persona del suo presidente prof. Luigi Frati, formulava in data 19 dicembre 2003 un parere nel quale si ricollegava l'accertata positività del deferito a due possibili circostanze: la precedente assunzione di una unica dose intramuscolo di un preparato farmaceutico (il decadurabolin, contenente 25 mg. di nandrolone) somministrato all'atleta a causa di una patologia osteomalgica in atto o, in alternativa, l'infezione cronica di cestodi, ipoteticamente idonea ad indurre un'alterazione nel metabolismo steroideo.

La C.S.A. concludeva, quindi, ritenendo la versione dei fatti resa dal deferito compatibile con i valori riscontrati in sede di analisi ed escludendo l'ipotesi intenzionale.

Nell'atto di deferimento n. 160/03, l'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva l'applicazione nei confronti di Al Gadhafi della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di mesi tre, per assunzione "a rischio" di sostanze dopanti ex art. 13, comma 1 lett. B punto III del Regolamento Antidoping.

Nei termini di rito, il deferito depositava una memoria difensiva con la quale, ribadita l'attribuibilità delle risultanze di laboratorio alla pregressa terapia farmacologia ovvero, in

via alternativa, alla produzione endogena dell'ormone steroideo correlata all'infezione parassitaria, si sostiene l'assenza nella condotta del calciatore di qualsivoglia intenzionalità dopante, richiedendone conseguentemente il proscioglimento.

Nella riunione dell'8 gennaio 2004, sono comparsi i rappresentanti della Procura Antidoping che, richiamate ed illustrate le argomentazioni esposte nell'atto di deferimento, concludevano richiedendo la dichiarazione di responsabilità dell'incolpato e la sua condanna alla sanzione della sospensione per mesi tre ex art. 13 comma 1 lett. B, punto III del Regolamento Antidoping.

Veniva quindi assunto il deferito che ribadiva l'assoluta correttezza della propria condotta sottolineando, tra l'altro, le peculiari condizioni regolamentari dell'ambiente calcistico di provenienza rispetto a quelle, ben più rigorose, del calcio professionistico italiano.

E, infine, la carenza di qualsiasi profilo di consapevolezza veniva sostenuta dal difensore del calciatore che, ribadite le argomentazioni esposte nella memoria difensiva, concludeva richiedendo il proscioglimento del patrocinato.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letti gli atti e valutate le risultanze dibattimentali, ritiene che, in linea di fatto, sia del tutto pacifico che:

- a) nelle circostanze in causa, venne riscontrata nel calciatore Saadi Al Ghadafi la positività ad un metabolita del nandrolone (19 – norandrosterone/19-NA), presente nelle urine in quantità (4,6 ng/ml) superiore alla soglia minima consentita (2 ng/ml). Tale obiettività non è stata posta in discussione dall'interessato che, a suo tempo, non aveva neppure richiesto l'effettuazione delle controanalisi;
- b) il livello della riscontrata positività deve ritenersi compatibile, come autorevolmente affermato dal prof. Luigi Frati, con l'assunzione per via intramuscolare di una dose di decadurobolin, preparato farmaceutico contenente 25 mg di nandrolone, la cui presenza è rintracciabile nelle urine anche otto mesi dopo la somministrazione. E tale assunto rende non contestabile la versione dei fatti resa dal calciatore, che ha dichiarato di aver assunto una dose del farmaco in questione nel mese di giugno 2003 in Tripoli, producendo conforme certificazione sanitaria;
- c) è scientificamente accettabile l'ipotesi che l'infezione di cestodi, da cui il calciatore era affetto, possa aver indotto delle alterazioni nel metabolismo steroideo.

In linea di diritto, la Commissione ritiene di far proprie le valutazioni della Procura Antidoping formulate nell'atto di deferimento e ribadite in sede dibattimentale.

Da un lato, infatti, le acquisizioni probatorie inducono ad escludere l'ipotesi di un'assunzione intenzionale di sostanze vietate, mirata ad alterare le prestazioni sportive, ed in tale ottica acquista rilievo anche la circostanza che il calciatore non è mai stato utilizzato in gare ufficiali.

Dall'altro, la condotta del deferito deve ritenersi sanzionabile ex art. 13, comma 1, lett. B, punto III del Regolamento in quanto la riscontrata positività è consequenziale all'assunzione consapevole, e non certo involontaria, di un farmaco contenente una sostanza vietata, nulla rilevando lo scopo (terapeutico) perseguito e non potendo costituire un'esimente l'invocata ignoranza della normativa vigente nel campionato professionistico italiano a cui il calciatore, in epoca successiva, divenne partecipe.

Tacendo alla società di appartenenza la natura dei trattamenti a cui si era sottoposto in tempi antecedenti il tesseramento, il deferito, che pur ha lealmente ammesso tale omissione, si è assunto il "rischio" della permanenza di una positività incompatibile con l'attività agonistica e in ciò si radica la sanzionabilità della sua condotta.

Tale assunto trova un testuale riscontro nel Regolamento Antidoping ove (art.1) sono parimenti previste come fonte di responsabilità sia la somministrazione di sostanze proibite (lett. A), sia il ricorso a metodologie proibite (lett. B), sia la mera presenza nell'organismo dell'atleta di una accertata positività (lett. C), il che rende infondata la tesi difensiva secondo cui il momento consumativo dell'illecito dovrebbe essere individuato nell'assunzione della sostanza vietata, nulla rilevando la permanenza degli effetti.

Per quanto attiene alla quantificazione della sanzione da irrogarsi, la Commissione ritiene che la disponibilità e la lealtà dimostrate dal deferito nel corso del procedimento e, soprattutto, la peculiarità della sua vicenda sportiva, lo rendano meritevole, così come richiesto dalla stessa Procura Antidoping, della concessione di quelle attenuanti "specifiche ed eccezionali" di cui al citato art. 13 comma 1 lett. B, punto III del Regolamento, per cui appare equo e congruo disporre la sospensione da qualsiasi attività sportiva nella misura indicata nel dispositivo.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di irrogare al calciatore Saadi Al Ghadafi la sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per mesi tre per violazione della norma di cui all'art. 13, comma 1, lett. B, punto III del Regolamento Antidoping.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 GENNAIO 2004

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*